

85

CAMERA DEI DEPUTATI

Settembre 1863.

Proposta di Legge presentata nella tornata del b. legi 1863.
dal Ministro Dⁱ Grazia Ghini

OGGETTO

Commissione nominata dagli Uffici per l'esame della medesima

Ufficio 1°

) 2°

) 3°

) 4°

) 5°

) 6°

) 7°

) 8°

) 9°

Relatore

Adottata nella tornata del

186

Lignori

Nello studio di raggiungere l'uniformità delle
istituzioni giudiziarie in tutto il Regno
non si potrà far cessare le differenze che in que-
ste parti presta ancora la Difesa, e
io penso che dovrà provvedere al fatto
mediante una nuova legge di organizza-
zione giudiziaria comune a tutto lo
Stato, ^{ovvero} estendendo
parimenti il principio esistente alle Provin-
ce di Difesa l'ordinamento già nelle
altre esistenti.

Il primo partito mi parrebbe ancor prematuro
in quanto in alcune province è per
tempo che funziona l'ordinamento nuovo
e non sopporta quindi avv. Dati sufficien-
tissimi per giudicare ed apprezzare convenien-
te il problema; ad ora, ad un progetto
di riforma radicale avvi si subordinata
l'informazione giudiziaria delle Province
difese avrei questa dilazionata di sopra
perché s'intenda apposta alla interezza
di una legislazione che ritornando su
tutti i principi ponga nuovamente
in questione le basi costituenti l'or-

Diametra in vigore

d'altronde il fuoco partito non mi sembra
soltanente e se dopo pienamente
accettabile senza che fosse accompagnata
da un progetto col quale portare alle
Leggi organicas giudicarie quei migli-
oramenti e quelle modificazioni che erano
foggeriti dall'esperienza o consigliati da
regioni di ordine superiore.

Proponendo dunque al vostro governo e all'ap-
provazione vostra il progetto di legge ri-
guardante le modificazioni all'Organico
giudicario contemporaneamente all'altro
relativo all'organizzazione giudicaria
delle Province bofiane io intendo di
realizzare uno scopo particolarmente più
alto già più opportuno e meno
nieto nei suoi risultati.

Le modificazioni al sistema attuale prov-
ette col proprio Progetto di legge inci-
vono la legge 13. glio 1859. sull'or-
dinamento giudicario, la Legge 17. del
maggio 1861 relativa all'organico giud-
icario delle province napoletane e
la legge 21. glio 1869. sugli stings
della Magistratura; e più specialmen-
te proprie.

1° alle condizioni dei giudici
conciliatori.

2° alle condizioni speciali colla
riforma ai vari Consigli giudicari.

25

2: al rischio delle funzioni giuridiche

~~de' magistrati delle province
fogliate~~

3: ad alcuni affari delle Magistrature

Un'altra speciale modificazione riguardante la costituzione delle forze di polizia ha fornito l'obiettivo di un particolare progetto di legge che prende attualmente la discussione avanti al Senato.

S.t. dei Giudici Comiliti

La costituzione dei Giudici Comiliti ha fatto ottime prove nelle province marinare; — con effetti migliori di quelli di concordia, soprattutto nei vari vertenze, esercitano in ciascun Comune un ufficio molto proficuo che vale a menarre a sufficienza le diverse relazioni e a proteggere i paesi più i rapporti di amichevole vicinato fra i singoli Comuni; provvedono infine al Regno di una giustizia facile, non spendendo di specialmente tempo.

Era dunque molto utile estendere questa istituzione a tutto il territorio del Re, su ordinamento però, quasi all'attenzione, al momento in cui andò in vigore il nuovo Codice di procedura Criminale, il cui progetto già before era pronto.

I Giudici formulari occupano naturalmente il primo posto nella scala delle Autonome giurisdizioni agli art. 2, 3, 4, 5, 6 del progetto ne determinano il numero, la missione, il modo della nomina, l'indole e la durata delle funzioni e le norme delle relative funzionalità.

S. 2. Del Dicastero delle Funzioni Giuridiche

Ritenuta l'inefficienza di un noviziato ad essere nelle carriere giuridiche con una rendita più favorevole ed efficiente di togliere ancora l'inconveniente che durante il noviziato giuridico gli alunni o uditori fossero chiamati ad espletare funzioni incompatibili con la loro normale raggiunta. Donata sono quindi le motivazioni a questo proposito fatta alla Legge organica in vigore presso il Consiglio di Istruzione (la legge organica fu approvata il 1^o aprile 1900) la nomina della Commissione di istruzione anziché data al R.D. il quale può convenientemente intervenire dovendo allorché si trattasse di applicare le leggi a far le veci del Giudice fondamentale già allora sostituito. L'importanza delle funzioni da compiere non poteva apparire maggiore.

In questi luoghi si è richiesto un consenso, d'ammissione al noviziato e idoneità, il primo verfando più

spavaldamente sulle norme, il primo
sulla pratica - il mino di competenza
giurisidice, quanto al giudizio, delle
cause d'appello, il secondo di una giuria
speciale formata dal Tribunale delle
Giustizie.

In terzo luogo la diversità nella durata
del tribunale secondo che trattasse di
uditori od Alunni, il mino destinato
alle funzioni di Giudice di Brandamento
od Procuratore, il secondo a quelle di Giudice
di Tribunale di Circondario e ciò in
corrispondenza della importanza dell'
azione d'ammissione e dei suoi riflettori
finalmente l'autorizzazione ai soli
uditori di poter fare le veci del Giudice
di Brandamento durante il corso del
nozionale giudiziario escludendo così
per gli uditori e agli Alunni l'affi-
danza alle Medie e l'esercizio delle
attribuzioni del Pubblico Ministero
presso i Tribunali di Circondario, funzio-
ni queste non rispondenti alla qualita
di uditori e proprie del solo
Dannionario che possiede già tutti
i ragionisti dalla Legge voluti per
congiunti.

Dati differenze sono qualsiasi fore-
mulate negli Art. 7, 8, 9, 10, 11,
12. e 13. del progetto.

b. 3. Della prud'jimi Speciali
la nomina ai varj Impeghi Giudi-
zij

È purimamente ad operai che in
progetto delle leggi è stata im-
plicitamente ma con altro giusto ordi-
na dal progetto adottato una distinzione
la quale mentre fere alle chieriche
rispetta anche una magistratura che già
travi osservata nella maggior parte
delle nuove Province; la distinzione
cioè delle Cameriere dagli Uffici di
legge e per conseguenza dei Camer-
ieri e vicecamerieri addetti alle Giu-
dizie, ai Tribunali ed alle Corti di
legge e sorti del Consiglio addetti
agli Uffici del Ministero pubblico e
dell'Avvocato di Stato.

Dal resto quanto alle indagini Speciali di
nomina ai varj Impeghi giudicari
le leggi attualmente in vigore fanno fede
modificate non solo per causa delle nuove
norme riguardanti il ricorso in sospet-
zione ai posti di Giudice di Brandamento
e di Tribunale, ma ancora per le limitazioni
fisiche che sono state fatte al tempo e du-
rante delle funzioni richieste gli appaga-
ggi da un posto ad un altro, e quanto
agli Uffici di Camerieria delle Giudi-

(43)

cature di Mandamento e dei Tribunali.
di Secondario non che agli Uffici di
Segreteria del Ministero pubblici e
delle pubbliche funzionali per il sistema
più semplice e libero risultante delle
due sole condizioni poste presso l'atto
del compito corso delle suole leggi
e dell'esperimento speciale d'idoneità
di queste differenze sono tutte espresse
negli art. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21
22 e 23. del progetto progetto di legge
g)

S. S. - Degli Uffici di alunni
Magistratura

Finalmente si propongono alcune modifiche
riguardanti gli uffici di cui ha
già trattato

Conveniva ripetere all'inconveniente che in
grado è gravissimo, di non poter fare
di promuovere nei Tribunali di Cosenza,
Salis, finca offerta dei Giudici di Col-
legio, i Giudici di Mandamento
la ragione che essendo di pte ha 2000.
L'ultima categoria di Apprendisti dei
primi non si hanno intese a per-
fare i secondi i quali hanno le
prime categorie a 2400. e 2000 lire
- ora neppure quindi pubblici un
sistema più proporzionale; e tutto
ciò per l'identica ragione richiedereb-

a riguardo ancora degli stipendi dei sostituti procuratori del Re attribuiti alla par della Giudici di Collegio

Per congiungere questo fine faceva D'Urso
proponere l'ultima categoria delle
Lm 2000; - una tale proposta
per altro non poteva andare d'infinito
da altre disposizioni che facevano
trovare un compenso a largo rango
al cui ins che veniva ad essere alla dis-
crezione

Il compenso progetto ed Progetto emesso

1° nel rispetto delle normanti cate-
gorie di stipendi dei Giudici di Tribunale e
dei sostituti procuratori del Re alla ra-
gione di $\frac{1}{16}$ della prima, di $\frac{1}{16}$ della secon-
da e di $\frac{1}{16}$ della terza categoria

2° nel rispetto con la stessa
proporzione e misura delle attuali
categorie di stipendi dei Consiglieri di
Corte d'Appello, dei sostituti procuratori
generali nelle medesime, dei Presidenti
dei Tribunali di Circoscrizioni e dei
procuratori del Re

3° finalmente nel rispetto
alle attuali categorie di stipendi dei
Presidenti di Sezione delle Corte d'Appello
quelle più giuste e proporzionali
di dm 9000. della prima e di dm 8000.
della seconda tenendo fermo lo stesso
misure del rapporto

Così facendo meno fa 752. Guidati da un
senso di fair play e 209. affari
procuratori del Re, nelle provincie dove
è in vigore l'ordinamento giuridico,
l'abolizione dell'ultima categoria delle
da 2000. avrebbe portato un risparmio alle
finanze di un 172,000, i mutui spesi
per le sostituzioni di categoria progettate;
agli altri 112. sono maggiorati arrivati
dai rapporti un vantaggio complessivo di
da 213,000. circa 800,000 sugli
spese di 410. famiglie di Corte
d'appello, 33,000 fra quelle di 138.
sostituiti privi diritti e di 66,000
fra quelle di 129. presidente di finca
nello a 129. procuratori del Re; - e
così in definitiva un risparmio di
66,500

Dall'effetto che questo consenso avrà
fe operare finora Danilo De Magistris
che godono ora le attuali categorie di
spese e fissa la progettazione della
finanza venne disposto che le accese
sue iniziative dovessero avere la
loro esecuzione a poco a poco ed a
misura che si verificheranno le varia
cage di posti comprendendo, d'arredate
di spese, il più col di meno nei
tariffe grandi ed in modo da non esse-
dere annulmento la somma complessiva
sia stampata nel bilancio di que
finale della magistratura)

Dati fatti, o Signori, le ragioni per le quali
hanno appoggiato le disposizioni morali
civili contenute nel progetto di legge
che si propone con fiducia all' approvazione
votata sopra impegnandovi a fare
al più presto argomento delle stesse
disposizioni - Deliberazioni

Progetto di Legge

Maurizio

Art 1

Sardegna 13. gbr. 1859. fu il Ordinamento Giudiziario, la legge 17. brso 1861. fu l'organizzazione giudiziaria per le Province. Napolitana era la legge 20. gbr. 1859. fu il Regolamento dei Funzionari dell'ordine giudiziario. Isoni sono modificati in tutto le Province del Regno nella seguente conformità.

§1-Dei Giudici Conciliatori

Art 2

In ogni Comune vi farà un Giudice conciliatore. Nei comuni in cui o ragione di popolazione o altre cause un solo Giudice conciliatore sia insufficiente, potrà fornire Giudicato un numero maggiore.

Art 3

Le funzioni del Conciliatore sono

- 1° di conciliare le controversie fra gli abitanti del Comune ove ne sia richiesto, nel qual caso le conciliazioni tengono luogo di arbitramento, quando pressoché impossibili le condizioni dalla legge proposte per i medesimi non producano tutti gli effetti
- 2° di decidere fra gli abitanti del Comune in apposite assemblee, con procedimento verbale e senza operazione di voto

giudiziario fino alla somma di lire
trenta tutto le controversie dipendenti dalle
azioni personali

Queste funzioni vengono esercitate nei
limiti e nei modi ed oportuni le norme
stabilite dalla legge di procedura

arg 6

I Giudici conciliatori faranno nomine dal
M° della proposta dei rispettivi Consigli
Comunali fatta mediante la presentazione
di tre candidati

Dale proposta verrà bagnata dal
Consiglio Comunale dal procuratore del Re
il quale ne farà invio al Ministro della
Giustizia #

Prezzo i Giudici conciliatori compiranno il pubblico
di Consigliere i Segretari Comunali e loro sostituti

arg 5

Le funzioni del conciliatore faranno puramente
onorifiche

Durata in ufficio tre anni e potrò
essere confermato

arg 6

In mancanza o impedimento del Giudice con-
ciliatore supplirà temporaneamente il
Sindaco o chi lo rappresenta

§.2 Del Tirocinio per le Funzioni Giudiziarie

arg 7

Per l'ammissione al Tirocinio Giudiziario, che
si congega in qualità di Mediatori, prospette
Corte, Tribunali ed Uffici del Ministero Pubbli-
co, si richiedono le condizioni seguenti:

- 1 - l'aver conseguito la laurea in legge
- 2 - l'aver fatto pratiche per un anno
presso un avvocato gerente o nell'ufficio

Le giornate
d'un avvocato dei Poveri

3° l'aver fatto un apposito gane

Quello gane avrà luogo a voce d'
in finita davanti alle poste d'Appello

Coltui che nell'esame d'ammissione
e in occasione della approvazione del
medesimo avrà riportato i maggiori punti
a forma di quanto precisano i Regolari e
mentre avrà titolo ad opere nominata Allego
nº

Quelli all'incontro che ne avrà riportato
uno minor numero avrà titolo ad
opere nominata Motore

Art 8

Gli Alunni e gli Motori sono nominati dal Mi-
nistro della Giustizia e da esso destinati alle
diverse Poste, Tribunali ed Uffici

Il numero degli Alunni e degli Mote-
ri è fissato con Regio Decreto in ragione
dei bisogni dell'amministrazione della
giustizia

Art 9

Il trionio giudiziario compito

2 - per gli Motori nell'attendere
per un anno alla pratica forense propria
i Tribunali di Giurisdicione e i corrisponden-
ti Uffici del Pubblico Ministero

6 - gli Alunni nell'attendere per
tre anni alla pratica forense propria i
Tribunali di Giurisdicione, le poste d'Appello,
le poste di Cassazione e gli Uffici rispettivi
del Pubblico Ministero

Art 10

Dopo l'anno e rispettivamente il trionio

di chi nell'articolo precedente gli Alumni e gli Uffiziali dovranno fotografarsi ad un periodo apprezzato avanti la forza d'appello

quest'anno verrà fatta pratica
giudiciale ed avrà luogo in prima

la forza d'appello sarà il più avveniente
se si scriverà il giudizio definitivo del quale
apparterrà ad una Giunta speciale formata
da Danti del Consiglio della Giustizia

d'ufficio d'idoneità favorvolmente
superato sarà titolo agli Uffiziali di
essere nominati presso ai posti di Giudice
di Mandamento o di Polizia, e agli Alumni
di essere nominati ai posti di Giudice di
Dipartimenti di Circoscrizione purché concor-
rano le condizioni generali della legge
permettendo l'ammissione all'esercizio
delle funzioni giudicarie.

Art 41

Un regolare Regolamento determinerà le
norme riguardanti l'esame d'ammissione
al Consiglio e l'esame d'idoneità al
quale verranno fotografati gli Uffiziali e gli
Alumni

Art 42

Durante il Consiglio gli Uffiziali e gli Alumni
eseguiranno i lavori loro affidati dai Consigli
dei dipartimenti, Tribunali o Uffici cui siano
spedilmente addetti, e gli Uffiziali potranno
essere anche applicati quando la necessi-
tà del servizio lo richieda, ad una Giudi-
catura di Mandamento o di Polizia in
qualità di Vice Giudice

Bellini Arg 13

de sopravvini degli arg 7, 8, 9, 10, 11, et 12 delle
precedenti leggi fore purgata a quella
contenuta nel dix T, Cap 5° della legge
per l'ordinamento giudiziario 13. Gen.
1899, e nell'arg 109, della legge 17.
Febbraio 1861, che provvede lo stesso.

*f. 3 - Delle Condizioni speciali per la
Nomina ad varj Impieghi giudiziarij*

Arg 14

L'eta' neiparis per varj magistrati e altri com-
petenti giudiziarij è quella

1° di anni 30. compiti ghe per membro
della forza di appaltone o presidente d'una
forza d'appello

2° di anni 30. ghe per consigliere in
una forza d'appello, consigliere delle forze
di appaltone, o presidente di un tribunale di
giurisdicio

3° di anni 35 general giudice d'un
tribunale di giurisdicio, giudice di trans-
damento o di polizia, o consigliere in
un tribunale o forza d'appello

4° di anni 21. compiti ghe per consig-
gliere di una giurisdicione di mandamento
o di polizia, o segretario sia negli uffici
del pubblico ministero, sia negli uffici
delle pubbliche giurisdizioni obbligate

Arg 15

Per poter ghe nominare giudice conciliatore
è neiparis

1° dimostrare neiformula

2: opere riferite nelle liste degli elettori comunali

Le funzioni del Giudice conciliatore non possono incompatibili con la qualità di *Edukatoris*

art 16

Per poter essere nominato Giudice di Mandamento o di Polizia si richiedono le condizioni di knowhow e di essere proposti dagli art 7, 946 e, a 10. della presente legge
potranno altresì essere nominati Giudici di Mandamento o di Polizia

1: I laureati in leggi dopo sei anni d'esercizio effettivo dell'avvocatura avanti le corti o i tribunali

2: I tre Giudici a rappresentare la curia in leggi dopo cinque anni di funzioni possono essere nominati Giudici di Mandamento o di Polizia i laureati in leggi che abbiano i requisiti neccari per avere ammesso all'esercizio dell'avvocatura ed i titoli esentati da tre anni

art 17

Per poter essere nominato Giudice in un Tribunale di giurisdizione è necessario avere adempiuto alle prestazioni contenute negli art 7, 946 e 10. della presente legge

potranno ancora essere nominati Giudici nei Tribunali di giurisdizione

1: I Giudici di Mandamento o di Polizia dopo cinque anni di funzioni

2: I laureati in leggi che abbiano otto anni di esercizio effettivo dell'avvocatura

Arg 18.

Per espere nominato consigliere in una forte d' Appello è necessario essere stato o Prospiciente d'un Tribunale di Giurisdicione per anni tre, o Giudice d'un Tribunale di Giurisdicione per anni sei, e per anni dodici d'avvocato forense o professore in leggi in una Università dello Stato

Arg 19.

Per poter essere nominato consigliere nella forte d'appagione è necessario essere stato o membro d'una forte d'Appello per anni sei, o presidente d'un Tribunale di Giurisdicione per anni otto, e per anni dodici od avvocato eforente o professore in leggi in una Università dello Stato

Arg 20.

Per la nomina dei Giudicatori del Pubblico Ministero e degli Uffici della Pubblica Giustizia e per il passaggio dei primi nelle Magistrature giudicanti concurrono ad osservarsi le condizioni proprie delle leggi commentate all'art. 1

Arg 21.

per espere ammesso agli Uffici di Panelleria propri Giudici di Fondamento ed i Consigli di Giurisdicione, non che a quelli di Segreteria propri gli Uffici del Pubblico Ministero e della pubblica Giustizia flessibili e riapribili

1° l'aver compiuto l'intero corso delle facoltà licentiate

2° l'aver pubblicato con successo un opere d'ideotechi nei modi da faranno determinare con appositi Regolamenti

Arg 22

potranno essere nominati famullieri d'una Corte
d'Appello

1. I Giudici che in leggi che abbiano
esercitato funzioni giudicarie nella Magis-
tratura giudicante o nel pubblico ministero
rispetto pel corso di questi anni e che fra
tali di ugual tempo siano stati d'urto
aio di procurator Generale

2. I famullieri dei Tribunali di
Giurisdicione dopo sei anni di funzioni

E via famullieri delle forze d'appello
potranno essere nominati i tre famullieri
dei Tribunali di Giurisdicione, i soffitti
procuratori dei forni, i famullieri della
giudicature di Brandamento.

Arg 23

Per poter essere nominato famulliere della
Corte d'Appellazione è necessario esser laureato
in legge ed avere esercitato funzio-
ni giudicarie nella Magistratura giudica-
nte o nel pubblico ministero pel corso
di anni otto o la proprione di avvocato
di dieci anni; ovvero essere stato famul-
liere d'una Corte d'Appello o che famul-
liere della Corte d'Appellazione

E via famullieri delle forze d'appel-
lazione potranno essere nominati i laurea-
ti in legge che abbiano esercitato a fun-
zioni giudicarie per anni o l'avvoca-
tori per anni cinque

6.4 Disposizioni Speciali sopra alcuni
Stipendi della Magistratura

L^o 10

Arg 26

Il rapporto delle addebiti categorie degli stipendi assegnati dalla legge 20. gennaio 1899.
ai Consiglieri di Forza d'Appello, segretari procuratori Generali nelle medesime, giudici dei Tribunali di Giurisdiczione e procuratori del Re si farà nelle proporzioni di $\frac{1}{6}$ per la prima categoria, di $\frac{1}{6}$ per la seconda e di $\frac{1}{6}$ per la terza.

Arg 27

Gli stipendi dei giudici di Sezione della Corte d'appello restano determinati nelle seguenti categorie:

$\frac{1}{2}$ a 9000 lire

$\frac{1}{2}$ a 8000 lire

Arg 28

E' abolita l'ultima categoria in lire 2000. degli stipendi dei giudici di Tribunale di Commercio e dei segretari procuratori del Re e il rapporto delle tre rimanenti farà fatto gli stessi nello stesso modo che è fatto finora dal precedente arg 26.

Disposizioni finali e transitorie

Arg 29

L'istituzione dei Giudici Consigliatori andrà in attività in tutte le province del Regno quando farà pubblico a posto in giorno nelle medesime il nuovo Codice di procedura civile.

Arg 30

Le disposizioni contenute nei precedenti arg 26, 27, e 28 avranno la loro effusione a misura che si verificheranno posti var-

anti e in modo da non cedere la somma
pangita annualmente in Bitanis per
il personale della Magistratura

Arg 29

Nelle parti non modificare e non contrarie
alle proposte legge conservano e
rimane in operanza le rammentate
leggi 13. e 20. glio 1879. e 19. Settembre
1861

Arg 30

La proposta legge avrà vigore a cominciare
dal 1^o Gennaio 1880.

63

I - Dividere gli festi le attuali categorie di Stipendi

- dei Consiglieri di Corte
- dei Sostituti provi Gentili
- dei Presidenti dei Tribunali
- dei Procuratori del Re

II - Distribuire le categorie di Stipendi dei Presidenti di Sezioni delle Corte
in 50, 9, e 8 mila lire e dividere gli festi metà

III - togliere l'ultima categoria di Stipendi dei Giudici di Tribunale e dei
Sostituti Procuratori del Re e dividere le tre rimanenti gli festi

I

	Spesa attuale	Spesa nuova	In più	Differenza	In meno
126 - Consiglieri di Corte	2,392,000	2,287,000		105,000	
128 - Sost. Prov. Gentili	736,000	703,000		33,000	
129 - Presidenti di Trib.	612,000	579,000		33,000	
129 - Procuratori del Re	612,000	579,000		33,000	

II

19 - Presidenti di Sezione nelle Corte	170,000	161,000	9,000
--	---------	---------	-------

III

752 - Giudici di Trib.	1,954,000	2,069,500	113,500	113,500
261 - Sostituti Presidenti	678,000	717,000	39,000	39,000
			152,500	213,000
				152,500
				60,500

da distribuzione gli festi è $\left\{ \begin{array}{l} \frac{1}{16} \\ \frac{1}{16} \\ \frac{4}{16} \end{array} \right.$

11-83.

Progetto di legge - presentato
dal Ministro I. Giuseppe Giudiceo e Citti
(Pianelli)

Modificazioni alla Legge generale
d'indumento giudiziario del Regno

Tratta dal 6 luglio 1863

Seduta il 1^o marzo 1884

Presidente	1 ^o Ufficio	Domenico
	2 ^o u	Defilippes
	3 ^o u	Cortese
	4 ^o f	Borghetti
	5 ^o f	Tecchio
	6 ^o f	Bertea

Legge buoni consigli mi tolle convenienza che si estenda alla Toscana la legge generale sull'ordinamento giuridico. S'invita il Presidente di provvedere che con fatto avitamento alla Commissione per le leggi state presentate a tale legge onde proceda nei fatti tenuti ai quali sono intimamente colligati quelli di questa Commissione con dichiarazione che non farà presentata la relazione della medesima finché finiti riferiti dalla predetta.

Si parla allora relazione del mandato ricevuto dal Commissario.

1^o Ufficio Domenico — Scrivere la legge — Supprimere però l'art. II — restringere il numero dei Tribunali — Nel resto Mandato di finire.

2^o f Defilippes — Scrivere la legge — Esaminare bene la questione dei giudici conciliatori.

3^o u Cortese — Mandato di finire.

6^o u Borghetti — Scrivete non segue assunzione la legge — Con inciso per alcuni comandamenti agli istituti — E con intesa per una nuova circoscrizione giuridica.

7^o f Tecchio — Questione pregiudiziale che non si dipana — La presente legge finché sarà riferita sulla riveduta legge dell'ordinamento alla Toscana dell'ordinamento giuridico — In via fabbisogno chiamare l'attenzione sulla istituzione dei giudici conciliatori.

9^o f Bertea — Rinnovare a tempo indeterminato la difesa — per un ordinamento generale.

La seduta è rinnovata ~~lunedì 11 marzo~~ a lunedì 18 marzo 1884.

un anno di giudizio si richiede l'etate per essere nominato Giudice di Mandamento - e che solo dopo tre anni si possa richiedere l'etate per essere giudice di Tribunale - Testa Restelli - Bognato - Difesa - in ogni modo che nella legge non si pongano un principio che escluda il giudice di Mandamento - Bognato - pur mentre si assista alla proposta di eleggere vorrebbe che si fissasse anche per i giudici di Mandamento un tempo di pratica maggiore di un anno - Difesa appena nel periodo che prima non si allunga a trovare giovani che aderiscono la carriera di Giudice di Mandamento - se non si ragione un troppo lungo periodo di pratica - Restelli vorrebbe che in nessun caso dipendesse dalla volontà dei giovani di scegliersi la carriera puntando al pubblico pretizio oppure una destinazione piuttosto che un'altra - Difesa dice ciò non avere possibilità perché le giurisdizioni sono l'una subordinata all'altra ed è un avviso di grande drappeggiante dove a sufficienza deve compiere una volta che sia cominciata la sua proposta - Contro si trova qualche difficoltà alla proposta Difesa nella distinzione di pratica introdotte più avanti - Difesa dice che a sufficienza tale distinzione deve comprendere una volta che sia cominciata la sua proposta.

In sostanza all'unanimità si dichiara - Cessare unica e monomembrane unica di uditorio - Dappiatta di etate teorica e pratica - perché normale di giuridico ammettere - facoltà a coloro che aspirano al grado di giudice di Mandamento di richiedere l'etate prevista dopo un anno - Modificazioni dipendendo dal E.O. per metterlo in concordanza alla deliberazione della Commissione - Comune avvertenza che l'applicazione di cui all'art. 11 del fatto si guarda al suffisso del prezzo di richiesta per l'uditorio - e ciò perché l'art. 8º dichiara che gli uditori sono nominati dal Ministro potrebbe lefisire al riguardo un qualches equivoco -

Si pone alla discussione del E.O. art. 11. f che è appunto di aggiornare dell'etate d'anni 25 anche per i giudici Consigliari che si dovranno comprendere nel n. 2 della Mura istituita -

Dico' D'Anna vorrebbe sicuramente segnalare quest'art^o 14
che per evitazione i difetti coordinate all'art^o 19
che non invita.

Art^o 15. Segnalo per mancato del suo Ufficio propone che possa
essere spedito ad eleggibili, e non prima di un anno da' suffragio
all'art^o 16 la pena Segnato propone che si dica i laureati
in legge dopo tre anni d'esercizio effettivo dell'avvocatura
e delle procure o patrocinaturali — Queste proposte si
in massima concordano.

Art^o 17. Introducere le modificazioni di comitazione negli articoli
precedenti ed inoltre a tre anni per i giudici di man-
damento e a sei anni per i laureati in avvocatura
presso o patrocinio.

Art^o 18. Art^o 19. 20 approvati.

Art^o 21. Certo vorrebbe modificare il art^o 1^o punto 1^o terzo
risale nelle province meridionali si riguarda i raggiungimenti
fatto dai molti giovani — Difatti come in tal
caso quelli potessero venire all'opera di cui al N^o 2^o
portando una dubbia che l'art^o 21 rovinasse amministrativamente
le condizioni di cui ai detti due art^o 1^o e 2^o si tralascia di
distinguerli nella particella.

D'Anna prende anche l'argomento di quest'art^o per richiamare
l'attenzione della commissione sulla convenienza di determinare
che per eletto abbia precedente signature all'attenzione del
Ministro la possibilità del cui che fa l'imitazione
del tempo forniti ad vantaggio della reclusa magistratura
e a Danna deve essere — La commissione aderisce
a questo suggerimento.

Ritornate per la discussione sul detto art^o 21 certo appena
l'attenzione di distinguere i art^o 1^o e 2^o, e dopo accor-
teggi si determina che sia segnato il art^o 2^o e sia
solo mantenuto il N^o 2^o.

Art^o 22 approvato — Art^o 23 aggiungere dopo le parole
lavorato in legge o procurar o patrocinatura e ciò
di entrambi il punto due art^o.

Art^o 24. Segnato e suggerito che gli disegni riuniscono

Art^o 25. Dicono — pratica delle giuste e legittime a queste giurisdizioni
che le economiche politichie fatti e si leggono
le conti e tributari e numero insieme —

Art. 26 Approvato, continuando con la r. daz. alla approvazione
de' due art. precedenti.

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Nostro Guardasigilli Ministro di Grazia e
Giustizia e de' Bulle, e' inviato al Parlamento
Nazionale il progetto di legge per le modificazioni all'or-
dinamento giudiziario in vigore nel Regno.

Torino alle 5. luglio 1863.

